

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/82 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 1982****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la nona gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2013/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2013/82, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la nona gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2013/82, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 34,050 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 10.